



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

IL SINDACO

Prot. 2011/2024

ORDINANZA N.° 8 del 15/07/2024

RITENUTO che per la stagione estiva, dover evitare l'insorgenza di situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO, più in particolare, di prevenire situazioni favorevoli per l'innescò di incendi e di propagazione del fuoco;

VISTA la Legge 21/11/2001 n. 353, nonché le linee guida di cui al Decreto 20/12/2001 concernente le norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

VISTA la nota n. 270 del 10/06/2022 della Giunta Regionale della Campania — Area Generale Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale di Salerno; VISTO il D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli articoli 29, 31, 32 e 33 del succitato testo di Legge; Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto li Art. 50 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267

ORDINA

A tutti i proprietari terrieri confinanti con una sede stradale e vie vicinali di:

- a) provvedere alla pulizia per una fascia non inferiore a mt.50,00 da ogni residuo vegetato o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco;
- b) mantenere le siepi in modo da non respingere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il limite stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità della distanza e dell'angolazione necessaria;
- c) mantenere le ripe dei fondi laterali al le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire frane o cedimenti al corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sul la strada. Devono altresì, realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- d) gli aventi diritto alla conduzione di acqua nei fossi delle strade, di provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto a corrispondere al l'Ente proprietario del la strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;
- e) di porre in essere tutte to misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alte fasce di pertinenza;
- t) nel perimetro urbano pulizia dei terreni e orti non coltivati e prospicienti alle vie pubbliche.

COMUNE DI STIO (SA)

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974 990034 - fax n.: 0974 990046

Web: www.comune.stio.sa.it E-mail: info@comune.stio.sa.it P.E.C. protocollo@pec.comune.stio.sa.it



COMUNE DI STIO


(Provincia di Salerno)

I PROPRIETARI CONFINANTI CON UNA SEDE STRADALE , NON IN REGOLA CON UNA DELLE DISPOSIZIONI SOPRA ELENCAE HANNO L'OBBLIGO DI ADEGUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA, OGNI VIOLAZIONE SARA' CONTRAVVENZIONATA A NORMA DI LEGGE.

Gli ufficiali e Agenti della forza Pubblica sono incaricati del rispetto e dell'esecuzione del presente provvedimento.

STIO 15/07/2024

IL SINDACO
Trotta Giancarlo



COMUNE DI STIO (SA)

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974 990034 - fax n.: 0974 990046

Web: www.comune.stio.sa.it E-mail: info@comune.stio.sa.it P.E.C. protocollo@pec.comune.stio.sa.it